



A.D. 1308

unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura negoziata volta alla stipula di un accordo quadro con quattro operatori economici per la fornitura centralizzata biennale di prodotti in plastica da laboratorio per le esigenze delle Strutture dell'Università degli Studi di Perugia.

CIG: _____

PREMESSA

Il presente documento, definisce i requisiti per la fornitura centralizzata biennale di prodotti in plastica da laboratorio, per le esigenze delle Strutture dell'Università degli Studi di Perugia (**cpv 19520000-7**), di seguito denominata "Università" e le caratteristiche dell'oggetto della fornitura che devono essere garantite dal soggetto aggiudicatario, di seguito denominato "Fornitore".

Questa Stazione Appaltante, sulla scorta degli obiettivi (razionalizzazione degli acquisti di prodotti di laboratorio e semplificazione delle attività di ricerca) e clausole del presente Capitolato Speciale, intende individuare quattro operatori economici cui affidare, in lotto unico ed indivisibile, la fornitura in oggetto.

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della presente fornitura sono regolati dalle seguenti norme:

- norme comunitarie e nazionali in materia di appalti di forniture, in particolare dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- norme contenute nella lettera d'invito e in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente Capitolato Speciale e suo allegato, nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione della fornitura anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente Capitolato Speciale;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OFFERTI

2.1 Oggetto dell'affidamento è la fornitura biennale di prodotti in plastica da laboratorio, per le esigenze di ricerca delle Strutture dell'Università degli Studi di Perugia descritta nel presente Capitolato speciale.

Le quantità e le relative specifiche della suddetta fornitura sono indicate nell'elenco allegato sub A) "Specifiche tecniche e quantità prodotti" al presente Capitolato speciale e considerato parte integrante e sostanziale dello stesso.

2.2 Il fornitore si impegna ad effettuare la fornitura sopra indicata a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti in materia emanate anche successivamente alla stipula dell'accordo quadro e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni previste dal presente Capitolato speciale e dagli atti di gara.

2.3 Il fornitore si impegna a fornire tutti i prodotti di prima qualità, utilizzando solo materie prime non nocive e con forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale, privi di difetti e sostanze tossiche.

2.4 Gli articoli oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti

previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione dell'offerta, a quello della consegna e a tutte quelle che venissero emanate nel corso della durata del predetto accordo. Qualora nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei prodotti di cui trattasi, il fornitore sarà tenuto al ritiro immediato di quanto presente presso la Struttura interessata, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche, senza oneri e spese per l'Ateneo.

2.5 Ogni prodotto della presente fornitura deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

2.6 In particolare, gli articoli oggetto della fornitura devono essere:

- conformi a quanto indicato nel presente Capitolato speciale, nell'allegato sub A) "Specifiche tecniche e quantità prodotti", nella documentazione di gara in termini di:

- caratteristiche tecniche;
- materiali utilizzati;
- dimensioni ovvero volumi;
- eventuale sterilità dei prodotti;

- di recente produzione, ovvero se i prodotti richiesti sono soggetti a scadenza, questi devono essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno 3/4 dell'intero periodo originario;

- i prodotti offerti dovranno essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione e, ove richiesto, la sterilità, anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna e successivo utilizzo;

- per tutto il materiale sterile è necessaria l'indicazione del lotto di produzione presente su ogni confezione e non solo sull'imballaggio e la presenza dei relativi certificati;

- per gli articoli con serigrafia, la stessa deve essere indelebile, ovvero resistente all'attacco di acidi e basi concentrati e ai lavaggi ad alta temperatura;

- ove esplicitamente richiesto dal punto ordinante, i prodotti dovranno essere corredati di certificati/schede tecniche.

2.7 La fornitura dovrà essere comprensiva della consegna al piano (pertanto il fornitore deve essere dotato del personale e di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività), presso le Strutture sottoelencate e le eventuali diverse sedi operative delle stesse:

PUNTI ORDINANTI	SEDE
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie	Via Elce di Sotto, 8 – 06123 PG
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali	Borgo XX Giugno, 74 – 06121 PG
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Laboratorio Biotecnologie in Urologia – Clinica Urologica ad indirizzo oncologico –	Piazzale Gambuli 1 – 06132 Perugia
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche	Via Fabretti, 48 – 06123 PG
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale	Via G. Duranti, 93 – 06123 PG
Dipartimento di Fisica e Geologia	A. Pascoli – 06123 PG
Centro di Ricerca per l'eccellenza della Birra – CERB	Via S. Costanzo s.n.c. - 06126 PG

Il Responsabile Amministrativo di ciascun punto ordinante emetterà i singoli ordinativi di fornitura nell'arco di durata dell'accordo quadro. Tali ordini saranno trasmessi tramite pec.

2.8 In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al fornitore, solo previa autorizzazione del Punto Ordinante, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione o migliorative. Tuttavia, laddove il prodotto richiesto non sia nella disponibilità dei firmatari dell'accordo quadro e l'eventuale alternativa proposta non sia autorizzata dal Punto Ordinante, e il prodotto in questione sia indispensabile per esigenze di continuità della ricerca o specifiche esigenze tecniche, l'Università avrà la facoltà di rivolgersi sul libero mercato senza che i firmatari dell'accordo quadro possano sollevare eccezioni – anche di natura economica - di alcun tipo.

ART. 3 — DURATA E AMMONTARE DELLA FORNITURA

3.1 L'Accordo quadro da stipulare con massimo 4 operatori economici avrà una durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di stipula, o una minore durata qualora l'importo sia esaurito prima della scadenza biennale. Qualora alla scadenza non sia stato esaurito il valore complessivo disponibile, l'Università si riserva la facoltà di prorogarlo alle stesse condizioni per un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta del RUP, da trasmettere a mezzo pec ai firmatari dell'accordo quadro, almeno 15 giorni prima della scadenza.

3.2 Il valore complessivo dell'accordo quadro per il biennio ammonta a **€ 164.140,72** iva esclusa, tale importo si intende costituire il volume contrattuale a prescindere dal ribasso di aggiudicazione, nel senso che l'Università potrà richiedere la fornitura di prodotti in plastica, fino a concorrenza dell'importo stesso. Il suddetto importo, tuttavia, è considerato presunto e non contrattualmente vincolante quindi l'Università potrà ordinare “merce” fino a concorrenza dell'importo stesso, tuttavia i quantitativi dei singoli prodotti indicati nell'allegato A) “Specifiche tecniche e quantità prodotti” sono puramente indicativi, in quanto calcolati sulla base di dati storici e soggetti a variazione - sia in aumento che in diminuzione - e non costituiscono per il fornitore un minimo contrattuale garantito. I Punti Ordinanti non saranno tenuti perciò ad effettuare ordini sino alla concorrenza dell'importo ivi indicato ma unicamente sulla base dei rispettivi fabbisogni. I firmatari dell'accordo quadro non potranno vantare alcun indennizzo nel caso in cui non si raggiunga l'intero ammontare previsto a base di gara, qualora detto importo si raggiunga prima del biennio o laddove non dovesse essere inviato alcun ordinativo. I firmatari sono tuttavia tenuti ad eseguire tutte le forniture che i Punti Ordinanti ordineranno prima della data di scadenza dell'accordo quadro anche nel caso in cui l'ordine giungesse l'ultimo giorno di validità del predetto accordo quadro. Resta inteso, pertanto, che l'importo che l'Università pagherà a titolo di corrispettivo, sarà quello definito nel singolo ordine di fornitura che di volta in volta sarà emesso dal Punto Ordinante richiedente e che sarà liquidato da quest'ultimo.

3.3 L'attività non comporta rischi di interferenze trattandosi di mera fornitura con caratteristiche standardizzate perciò i costi della sicurezza sono pari a € 0.

In ogni caso, il fornitore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione della fornitura e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità.

3.4 Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore stimato del contratto è pari a **€ 164.140,72**, iva esclusa.

ART. 4 – VARIANTI E PRESTAZIONI COMPRESE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA

4.1 L'Università si riserva la facoltà, ai sensi dell'art 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, e nei limiti previsti dalla citata disposizione, di aumentare o diminuire le prestazioni di cui trattasi qualora se ne ravvisasse la necessità alle medesime condizioni indicate nell'accordo quadro. Le eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'aggiudicatario di risoluzione anticipata dell'accordo quadro.

4.2 Il prezzo indicato in sede di offerta dal fornitore si intende onnicomprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura, articolata nelle sue varie prestazioni, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato speciale. Pertanto nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente Capitolato speciale, può essere richiesto dal fornitore all'Università:

- a) per imballaggio (compresi gli imballaggi plurimi necessari in caso di progetti di ricerca debitamente segnalati dal Punto Ordinante), confezionamento ed etichettatura, spedizione, cambio/ritiro merce, consegna al piano, consegna presso le sedi dei Punti Ordinanti o loro sedi operative, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, facchinaggio...;
- b) per le eventuali spese necessarie alla verifica di conformità dei prodotti forniti;
- c) per la fornitura in modalità cartacea e in lingua italiana delle schede tecniche, delle schede di sicurezza (ove previste) e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dai Punti Ordinanti ai fini del corretto utilizzo e conservazione dei prodotti offerti. Si precisa che non è ammesso il mero rinvio al sito internet del fornitore. Tali schede dovranno essere obbligatoriamente rimesse al momento della consegna del materiale ordinato, il fornitore avrà altresì l'obbligo di comunicare immediatamente eventuali aggiornamenti delle stesse. Le schede di sicurezza, se previste, dovranno essere sempre aggiornate e conformi alla normativa vigente;
- d) certificato di analisi/sterilità da fornire contestualmente alla consegna del prodotto con le modalità già indicate al punto c) che precede;
- e) eventuali ulteriori oneri derivanti dall'osservanza di norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza mutate nella vigenza dell'accordo quadro;
- f) eventuali "consegne urgenti" come indicato al successivo art. 5.

ART. 5 — BUONO D'ORDINE

5.1 L'ordine di fornitura verrà emesso tassativamente per iscritto all'indirizzo PEC indicato dal fornitore nell'accordo quadro.

5.2 L'ordine di fornitura - emesso dal Responsabile di ciascun Punto Ordinante, dovrà contenere specificamente, di volta in volta, le seguenti informazioni:

- i riferimenti del Punto Ordinante, compresi tutti i dati necessari per la fatturazione e in particolare del codice univoco ufficio;
- il dettaglio dei prodotti ordinati, elencati per articolo/tipologia, quantità, caratteristiche tecniche e ogni altro elemento ritenuto necessario per il corretto impiego (compresa la documentazione prevista dalla normativa e necessaria per la conservazione, uso, manipolazione del prodotto, ecc. ...).

- eventuale indicazione del progetto/i di ricerca di riferimento.

Su specifica indicazione dei Punti Ordinanti (dovuta ai molteplici progetti di ricerca cui aderiscono), l'ordine bimestrale (che rimane unico) potrà essere spaccettato in

sottordini (divisi per progetti di ricerca). Questo comporterà per il fornitore, la predisposizione di imballaggi separati dal quale dovrà risultare il dettaglio del materiale contenuto e il relativo progetto di riferimento, pur restando unica la consegna. Anche la fatturazione dovrà essere plurima ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per i diversi progetti di riferimento. Tutto ciò senza oneri e spese aggiuntive per l'Ateneo;

- il CIG;

- l'indicazione del luogo esatto di consegna dei prodotti ordinati, avendo cura di precisare anche il piano di consegna;

- l'importo dell'Ordine tenuto conto dei prezzi per ciascun articolo come indicati/ribassati in sede di gara dal fornitore.

5.3 Ciascun Punto Ordinante è tenuto ad accorpare gli ordini con cadenza bimestrale che dovranno pervenire al fornitore entro il giorno 20 (venti) dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. Gli ordini pervenuti al fornitore successivamente ai suddetti termini saranno evasi unitamente a quelli del bimestre successivo.

5.4 Tuttavia in caso di documentate e/o motivate esigenze straordinarie e urgenti (a mero titolo esemplificativo: continuità della ricerca, specifiche esigenze tecniche, ...) espressamente indicate nell'ordine, c.d. "consegne urgenti", sarà possibile effettuare ulteriori ordini infrabimestrali che dovranno essere evasi entro 5 giorni lavorativi. Tale richiesta non comporterà aumenti di prezzo e/o l'addebito di alcuna spesa per l'Ateneo ma verrà adempiuta in base alle stesse prescrizioni del presente Capitolato speciale ed alle medesime condizioni economiche offerte dal fornitore in sede di gara.

ART. 6 – TEMPI, LUOGHI E MODALITA' DI CONSEGNA

6.1 La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine di fornitura bimestrale o 5 giorni lavorativi dall'inoltro del medesimo ordine, nel caso di "consegne urgenti".

Il fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione ed accettate dal punto ordinante, dandone comunicazione scritta entro 3 (tre) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte del Fornitore. In tale caso il Rup potrà applicare le penali di cui al successivo art. 13.

6.2 Il fornitore si impegna a evadere ogni singolo ordinativo di fornitura, per ciascun Punto Ordinante destinatario, nella sua interezza ed in unica soluzione. La consegna dei prodotti oggetto della fornitura verrà effettuata a cura, spese e rischio del fornitore nei luoghi, nei locali e al piano indicati nell'ordine di fornitura. I prodotti consegnati dovranno essere quelli aggiudicati in sede di gara nelle quantità indicate.

6.3 Il fornitore dovrà assicurare che la consegna avvenga nella fascia oraria 09:00 - 13:00. La medesima fascia oraria va osservata anche per effettuare cambi/resi/sostituzioni dovuti anche a eventuali contestazioni.

6.4 L'avvenuta consegna deve avere riscontro nel DDT/consegna, la cui copia verrà data al Responsabile del Punto Ordinante (o suo delegato). Il DDT/consegna dovrà obbligatoriamente indicare il Punto Ordinante, la data dell'ordine di fornitura e quella di avvenuta consegna, l'elenco dettagliato del materiale consegnato: quantità (numero

dei colli contenenti ciascun X quantità) - e la tipologia del prodotto (denominazione e descrizione del prodotto - es. becher, dimensioni ecc..), l'indicazione dei documenti "allegati" al materiale, i dati del fornitore (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).

Il DDT/consegna dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dal fornitore di effettuare la consegna e dal personale universitario. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell'ordine di fornitura. Il Punto Ordinante si riserva di accertare **l'esatta corrispondenza dei prodotti ordinati, la loro quantità, qualità e scadenza nonché la presenza dei corretti documenti, in un successivo momento rispetto alla data di consegna**. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

All'atto della consegna verrà effettuato, pertanto, un controllo esclusivo sulla corrispondenza di quanto indicato nel DDT/consegna rispetto all'ordine di fornitura effettuato, sull'integrità degli imballaggi, assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni relative che potessero insorgere successivamente, sulle cui modalità e tempistiche si rinvia al successivo art. 7.

6.5 Nel caso in cui la merce venga rifiutata (con contestualizzazione nel DDT/consegna) per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi delle confezioni, difformità in eccesso o in difetto (quantità consegnata superiore/inferiore a quanto richiesto), il fornitore dovrà provvedere a consegnare a propria cura e spese quanto indicato nell'Ordine di fornitura inevaso entro i successivi 5 giorni decorrenti dal rifiuto della merce. In caso di inadempimento, il Punto Ordinante, dopo aver informato per iscritto il RUP, trasmettendo tutta la documentazione di riferimento, procederà direttamente con l'acquisto presso gli altri firmatari dell'accordo quadro e in caso di indisponibilità dei prodotti, sul libero mercato, addebitandogli l'eventuale differenza di prezzo (tra quello pagato e quello praticato dal fornitore a seguito del ribasso), oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatta salva l'applicazione da parte del RUP delle penali di cui all'art. 13.

ART. 7 — CONDIZIONI DELLA FORNITURA E CONTROLLI

Sono a carico del fornitore:

7.1 Confezionamento ed etichettatura.

I prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione e, ove richiesto, la sterilità, anche durante le fasi di trasporto fino alla consegna e successivo utilizzo.

L'etichettatura dei prodotti deve essere apposta sul prodotto ovvero sulla confezione. Le indicazioni devono essere anche in lingua italiana.

L'etichetta deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- indicazioni strettamente necessarie per consentire all'utilizzatore di identificare il dispositivo e il contenuto della confezione;
- lotto e data di produzione;
- se del caso, condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione e eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione e modalità di smaltimento;
- se del caso, indicazione della sterilità del prodotto e data di scadenza;
- se del caso, indicazione che il prodotto è "monouso";

- se del caso, data di scadenza.

7.2 Imballaggio

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere nuovo, a perdere, robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati. All'interno della scatola andrà posizionato materiale per imbottitura e ulteriore protezione sul fondo, su tutti i lati e in cima alla scatola e avendo cura di riempire tutti gli spazi vuoti. Sull'imballaggio deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- dati del mittente e del destinatario,
- tipologia e quantità dei prodotti contenuti,
- indicazione di sterilità del prodotto e relativa data di scadenza,
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.

Il fornitore dovrà predisporre imballaggi separati con il dettaglio del materiale contenuto e il relativo progetto di ricerca di riferimento – da indicare in grassetto -, nel caso in cui la Struttura rappresenti tale necessità nell'ordine di fornitura, come indicato all'art. 5.2 del presente Capitolato speciale.

7.3 Controlli quali-quantitativi

Agli effetti del controllo quali-quantitativo la firma apposta al DDT per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore da rispondere ad eventuali future contestazioni.

7.3.1 Verifica preliminare tecnica

La verifica sulla tipologia, quantità, scadenza, assenza della documentazione necessaria ecc.. verrà effettuato dal personale addetto al Laboratorio **entro 30 giorni dalla consegna**. Nel caso in cui, entro il predetto termine, fosse accertata la non conformità di quanto consegnato rispetto a quanto indicato nell'ordine di fornitura, il Punto Ordinante, provvederà a contestare a mezzo PEC quanto riscontrato al fornitore. Quest'ultimo a seconda del rilievo mosso, dovrà provvedere a propria cura e spese entro i successivi 5 giorni lavorativi al ritiro della merce non conforme e contestuale consegna dei prodotti effettivamente richiesti (per tipologia o con scadenza adeguata), o alla consegna della quantità mancante o documentazione necessaria.

Nel caso di inadempimento il Punto Ordinante, dopo aver informato per iscritto il RUP, trasmettendo tutta la documentazione di riferimento, provvederà mediante ordine c/o gli altri fornitori firmatari dell'accordo quadro, o in mancanza dei prodotti in questione sul libero mercato, fermo restando che tutte le maggiori spese tra il prezzo pagato e quello offerto in sede di gara (comprendente dell'eventuale smaltimento) saranno a carico del fornitore inadempiente unitamente alle penali di cui all'art. 13 irrogate dal RUP. È altresì a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

7.3.2 Verifica tecnica di qualità

Ciascun Punto Ordinante può verificare **in qualsiasi momento** la corrispondenza della qualità dei prodotti richiesti rispetto a quelli forniti, previo avviso a mezzo pec da trasmettere al fornitore:

- qualora, a seguito dell'utilizzo del prodotto in questione, sorgano fondati dubbi in merito alla qualità della merce fornita rispetto a quella richiesta;
- a campione.

I controlli in questione devono appurare la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato speciale, all'all. A) "Specifiche tecniche e quantità prodotti" e nell'ordine di fornitura.

Il Punto Ordinate interessato, effettuerà il controllo della qualità dei prodotti forniti attraverso max n. due/(2) unità di personale specializzato congiuntamente alla presenza di max due/(2) preposti del fornitore interessato. A tal fine, il punto ordinante comunicherà all'indirizzo pec del fornitore con almeno dieci (10) giorni di anticipo la data e il luogo della verifica che potrà essere rinviata al massimo una volta, per comprovati motivi da comunicare nella richiesta di rinvio. I controlli saranno effettuati anche in assenza di nomina del tecnico da parte del fornitore interessato. In qualunque caso gli esiti della verifica saranno efficaci nei suoi confronti e saranno comunicati prontamente (max 3 giorni) a mezzo pec.

Nel caso in cui il prodotto risulti non conforme, il fornitore, a propria cura e spese, entro i successivi cinque (5) giorni provvederà al ritiro della merce non conforme ed alla contestuale consegna dei prodotti di qualità e con le caratteristiche indicate nel presente Capitolato speciale, nell'all. A) del predetto Capitolato e nell'ordine di fornitura. Nel caso di inadempimento il Punto Ordinate informerà per iscritto il RUP, trasmettendo tutta la documentazione di riferimento per l'applicazione delle penali. Trova applicazione quanto indicato al punto 7.3.1.

ART. 8 – ULTERIORI CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il fornitore, durante l'esecuzione del contratto, introduca nel mercato nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o sicurezza, lo stesso dovrà proporre ai Punti Ordinanti la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura (percentuale di sconto offerto da applicare sul prezzo di listino) ovvero migliorative. Le singole Strutture si riservano la facoltà di accettare tale sostituzione.

ART. 9 - REPORTISTICA

Ogni sei mesi il fornitore renderà disponibile al RUP la reportistica distinta per Punto Ordinate e aggregativa sull'andamento dell'accordo quadro. In particolare verranno forniti al RUP, con invio a mezzo pec entro 30 giorni successivi al semestre di riferimento (con decorrenza dalla data di stipula dell'accordo quadro), tutti i dati riassuntivi della fornitura, con due distinti file come di seguito specificato:

9.1 Report distinto per Punto Ordinate:

- numero di ordini inviati da ciascun Punto Ordinate con indicazione della data di invio, precisando se presenti le richieste di "consegne urgenti";
- tipologia (descrizione dettagliata dei prodotti richiesti, ad esempio: becher, dimensioni, forma, spessore, caratteristiche, ...) e relativa quantità;
- indicazione sullo stato dell'ordine: evaso/inevaso, in corso, sospeso, fornito e fatturato/non fatturato, fatturato e saldato/non saldato ecc.);
- eventuale rifiuto della merce per presenza di lacerazioni, tracce di manomissione degli imballaggi ecc..
- eventuali contestazioni sorte in merito alla verifica preliminare tecnica o alla verifica tecnica di qualità;
- importo IVA esclusa dei singoli ordini;

9.2 Report aggregativo:

- numero di ordini complessivi effettuati dai Punti Ordinanti;
- tipologia dei prodotti richiesti e quantità complessive fornite;
- eventuali contestazioni sorte in relazione alla fornitura;
- importo complessiva IVA esclusa del fatturato totale;
- ogni altra informazione richiesta dall'Università relativamente all'accordo quadro.

Il fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

In caso di ritardo nell'invio del report verrà applicata la penale prevista all'art. 13 del presente Capitolato speciale.

ART. 10 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE

10.1 Per la regolare esecuzione il fornitore, nel modulo di domanda per la partecipazione alla procedura, deve indicare un Responsabile incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura, comprensivo di un numero di cellulare e indirizzo e-mail.

Il Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti: adeguata preparazione professionale in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione della fornitura, reperibilità dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Responsabile e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al fornitore. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del fornitore.

10.2 Nel modulo di domanda andrà indicato, altresì, anche il nominativo del sostituto in caso di impedimento o assenza del Responsabile.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

A) Sono oneri a carico del fornitore:

1. tutte le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dell'appalto intendendosi remunerata con il corrispettivo contrattuale, ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione di cui trattasi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi tutti gli oneri e le spese di cui all'art. 4.2 del presente Capitolato speciale;
2. manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta e indiretta, delle obbligazioni previste dal presente Capitolato speciale, nonché in relazione a danni accidentali causati a terzi;
3. adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dall'Università o dai Punti Ordinanti;
4. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
5. osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'accordo quadro;

B) il fornitore, inoltre, si obbliga:

1. per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno doni, regalie o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto

concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università;

2. all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione e di impiego della manodopera, ivi comprese quelle relative ai disabili (L. 68/99), nonché delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 159/11 e s.m.i. ed in tutti i testi normativi in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa;

3. alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

4. al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

5. ad applicare integralmente, nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicate ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura suddetta e, se trattasi di impresa artigiana, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui verrà eseguita la fornitura;

6. ad applicare il contratto e gli accordi predetti, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

7. a rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti 5) e 6) anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane;

8. a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza delle forniture previste;

9. ad avvalersi nell'esecuzione delle attività contrattuali di personale specializzato, anche in grado di accedere ai locali dell'Università nel rispetto di tutte le prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA E MANLEVE

12.1 Al momento della stipulazione dell'accordo quadro, il fornitore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste all'art. 103 del D.lgs n. 50/2016. Tale cauzione definitiva è fornita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo quadro e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva la risarcibilità del maggiore danno. L'Università ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 103 del Codice, nei casi di applicazione delle penali, nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente Capitolato speciale, dietro semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. In caso di escussione della fideiussione, il fornitore dovrà reintegrare il valore garantito entro i successivi 5 giorni lavorativi, pena la risoluzione di diritto dell'accordo quadro. La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali e comunque fino a sei mesi dalla scadenza dell'accordo quadro. Nel caso di proroga semestrale dell'accordo quadro, come prevista dall'all'art. 3.1

del presente Capitolato Speciale anche la garanzia resterà vincolata fino alla scadenza definitiva dell'accordo quadro stesso.

12.2 L'Università non è in alcun modo responsabile per i disservizi ed i danni causati a terzi dal fornitore. Quest'ultimo si impegna ad adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e cose, restando a suo completo carico il risarcimento di eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Amministrazione e a terzi ed è tenuto, altresì, a far osservare ai propri dipendenti le disposizioni interne eventualmente comunicate dall'Ateneo.

12.3 Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Università azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Università. L'Università si impegna ad informare prontamente il fornitore delle iniziative giudiziarie in questione.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria tentata nei confronti dell'Università, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'accordo quadro.

ART. 13 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dall'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione della fornitura, l'Università per quanto di propria competenza si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

13.1 per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della fornitura, comunicate e documentate dal Punto Ordinate, il Rup si riserva di applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Ordine oggetto di contestazione;

13.2 per ogni giorno solare di ritardo nelle "consegne urgenti", comunicate e documentate dal Punto Ordinate, il Rup si riserva di applicare una penale pari al 20% (venti per cento) dell'importo dell'Ordine oggetto di contestazione;

13.3 nel caso previsto dal precedente art. 6.5 (rifiuto della merce per difetti, lacerazioni o tracce di manomissione negli imballaggi, confezioni, difformità relativa alla quantità di merce consegnata), comunicata e documentata dal Punto Ordinate, il Rup si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo della fornitura non consegnata;

13.4 nel caso indicato all'art. 7.3.1, comunicato e documentato dal Punto Ordinate, il Rup si riserva di applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Ordine oggetto di contestazione;

13.5 nel caso indicato all'art. 7.3.2, il Rup si riserva di applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore dei prodotti risultati di qualità non conforme alla richiesta;

13.6 in caso di mancata consegna della documentazione necessaria (scheda tecnica, scheda di sicurezza, loro aggiornamenti, certificati di analisi/sterilità, ecc...), comunicato e documentato dal Punto Ordinate, il Rup si riserva di applicare una penale pari all'1% dell'ammontare complessivo dell'accordo quadro;

13.7 in caso di mancato rispetto delle prescrizioni inerenti il confezionamento, etichettatura ed imballaggio, comunicato e documentato dal Punto Ordinante, il Rup si riserva di applicare una penale pari all'1% dell'ammontare dell'Ordine fornitura in questione;

13.8 in caso di esecuzione della fornitura con utilizzo di personale non regolarmente assunto il Rup applicherà - per una prima infrazione - una penale di € 5.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

13.9 in caso di mancato invio nei termini prescritti del report di cui al precedente art. 9, il Rup si riserva di applicare una penale pari a € 20,00 per ogni giorno di ritardo;

13.10 in caso di ulteriori inadempimenti alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale o violazioni non espressamente previste, comunicate e documentate dal Punto Ordinante, il Rup si riserva di applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 3.500,00.

13.11 E' sempre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno ai sensi dell'art. 1328 del Codice Civile.

13.12 I crediti derivanti dall'applicazione delle penali potranno essere compensati con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per il pagamento di fatture successive all'accertamento ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

13.13 Il Rup potrà applicare al fornitore le penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo dell'accordo quadro; oltre a tale limite, l'Università ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo quadro.

13.14 La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, salvo quanto indicato nel presente Capitolato Speciale.

ART. 14 — INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

14.1 Ogni inadempienza agli obblighi derivanti dall'accordo quadro sarà specificamente contestata al fornitore dal punto ordinante o dal Rup, a seconda dei casi, con comunicazione scritta, inoltrata via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università.

14.2 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione il fornitore può presentare eventuali controdeduzioni/osservazioni; decorso il suddetto termine qualora il fornitore non presenti giustificazioni oppure le presenti tardive oppure non siano ritenute valide, il RUP applicherà le penali di cui al presente Capitolato speciale o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

14.3 L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 e ss. del Codice Civile, nei seguenti casi:

- nelle ipotesi previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
- frode nella esecuzione della fornitura;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento riguardanti i tempi di esecuzione della fornitura e l'eliminazione di vizi e irregolarità;
- stato di inosservanza del fornitore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento del presente appalto;
- esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale della fornitura senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole dell'accordo quadro, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della fornitura;
- mancata reintegrazione della garanzia entro 5 giorni dall'escussione;
- l'importo delle penali superi il 10% dell'intero valore contrattuale;
- cessione, anche parziale, dell'accordo quadro, o subappalto, al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente Capitolato speciale e dalla legislazione vigente;
- qualora il fornitore non possieda o perda i requisiti generali per l'esecuzione del presente appalto;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- nel caso indicato all'art. 12.3 del Capitolato speciale;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università;
- qualora il fornitore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010.

14.4 La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione a mezzo PEC dell'Università senza che il fornitore abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento delle prestazioni di fornitura regolarmente rese.

14.5 Qualora si addivenga alla risoluzione dell'accordo quadro, per le motivazioni sopra riportate, il fornitore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo. L'Università si riserva altresì di incamerare l'intero importo della cauzione.

14.6 Il fornitore può chiedere la risoluzione dell'accordo quadro in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.).

ART. 15 - RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 del c.c. , con preavviso di almeno quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte del fornitore, della relativa comunicazione da effettuare a mezzo pec. In tale ipotesi l'Ateneo resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. Il fornitore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale. L'Università potrà inoltre avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti dall'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 6.7.2012 "Spending Review" convertito dalla legge n. 135 del 7.8.2012, laddove venisse stipulata apposita Convenzione Consip S.p.A. riguardante l'approvvigionamento dei materiali in questione, a condizioni più vantaggiose per l'Università.

ART. 16 — FATTURAZIONI E PAGAMENTI

1.FATTURAZIONI

La gestione della fase di fatturazione (approvazione, liquidazione, contabilizzazione, pagamento ecc.) si intende di competenza di ciascun Punto Ordinate. Pertanto, ciascun Punto Ordinate provvederà autonomamente in tal senso sulle proprie voci di bilancio.

Il fornitore si impegna ad emettere fatture distinte per ogni ordine ricevuto non operando alcuna fatturazione parziale ovvero accorpare diversi ordini in un'unica fattura.

Si precisa che laddove l'ordine di un Punto ordinante evidenzia la presenza di progetti di ricerca facenti capo a fonti di finanziamento diversi, anche **la fatturazione dovrà essere plurima ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per i progetti di riferimento, secondo quanto riportato all'art. 5.2 del Capitolato speciale.**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (di conversione del D.L. n.187/2010), il fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato.

Il fornitore deve rendere noti: gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica, i soggetti delegati ad operare su tali conti con loro generalità e codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

Il fornitore deve riportare il codice CIG dell'affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro e di applicabilità delle sanzioni previste (art. 3 comma 9 bis e art. 6 legge di conversione 13 agosto 2010, con le modifiche introdotte con la legge n. 217 del 17 dicembre 2010).

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214. Il fornitore dovrà dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso l'Università (come verso le altre Pubbliche Amministrazioni), nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito FatturaPA. Nel sito FatturaPA è possibile reperire le informazioni necessarie, "regole tecniche" e "linee guida" al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica. Tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento e accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche saranno effettuate dalle strutture dell'Università di Perugia mediante il sistema SDI (Sistema di Interscambio), mentre i pagamenti continueranno ad essere effettuati con le modalità correnti. Si raccomanda di indicare in fattura il corretto Codice Univoco Ufficio riferito all'unità organizzativa alla quale deve essere inviata la fattura per indirizzare correttamente le fatture. La fattura priva del Codice Univoco Ufficio sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio. (SDI – gestito dall'Agenzia delle Entrate)

Si ricorda, inoltre, che dal 1 gennaio 2015, per effetto di quanto previsto ai commi 629 e 633 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti, cd. "Split Payment". In particolare, la normativa prevede che l'IVA, nonostante l'addebito in fattura, non è riscossa dal cedente/prestatore ma è versata direttamente dall'acquirente nelle casse dell'Erario. In fattura

dovrà essere apposta l'annotazione, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, "scissione dei pagamenti art. 17/ter DPR 633/72" o diciture simili.

L'Università degli Studi di Perugia rientra tra i soggetti destinatari della normativa.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

2.PAGAMENTI

La liquidazione delle fatture da parte di ciascun singolo Punto Ordinante avverrà ai sensi del D.Lgs. n° 231/2002, a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo quadro effettuata da ciascun responsabile del Punto Ordinante interessato e dei controlli previsti dalla normativa vigente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

-per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

-per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione della fornitura, notificati al fornitore a mezzo posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della risoluzione di diritto. La sospensione del termine di pagamento della fattura si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del RUP o del Responsabile del Punto Ordinante interessato, attestante l'avvenuto adempimento da parte del fornitore.

L'emissione di tutte le fatture dovrà essere in ogni caso sospesa dal fornitore nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 gennaio di ogni anno di fornitura in occasione delle operazioni di chiusura del bilancio. Sarà, altresì, cura dell'Università prevedere espressamente, in sede di Buono d'Ordine, eventuali altri periodi di sospensione della fatturazione da parte dell'operatore economico.

ART. 17 - CESSIONE E SUBAPPALTO

18.1 E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale dell'accordo quadro, salvo quanto stabilito dall'art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa del fornitore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

18.2 Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di appalto che intendono subappaltare a terzi.

L'appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'appaltatore è obbligato solidalmente con il sub appaltatore nei confronti dei dipendenti

dell'impresa sub subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 18 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, si potrà procedere ad una revisione dei prezzi, nel caso in cui si sia verificato in riferimento ai costi standard dei materiali utilizzati un aumento o una diminuzione degli stessi superiore a un decimo del prezzo offerto in gara. A tal fine faranno fede le rilevazioni effettuate dall'ISTAT anche avvalendosi delle Camere di Commercio. L'aumento del costo dei materiali può essere determinato anche da un aumento del costo del trasporto per portarli sul luogo di esecuzione. La revisione verrà accordata solo per la differenza che eccede il decimo dietro formale richiesta dell'appaltatore o della Stazione appaltante da effettuare a mezzo pec. In ogni caso, la richiesta non avrà efficacia retroattiva.

ART. 19 — CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dell'accordo quadro, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Perugia.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.4.2016 e del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dell'accordo quadro.

DISCIPLINA DI GARA

ART. 21 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è espletato tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del DL 76/2000 convertito con L. 120/2000 e s.m.i., nei confronti degli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura e invitati a mezzo lettera d'invito, ed è volto alla stipula di un accordo quadro con un massimo di 4 operatori economici.

L'Università procederà all'aggiudicazione della fornitura in oggetto in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

In particolare, si richiede all'operatore economico di indicare nell'apposito **"Foglio di calcolo"** quanto segue. Nella colonna denominata **"Costo unitario a singolo pezzo OFFERTO DAL FORNITORE in € - IVA esclusa (C)"** l'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo unitario a singolo pezzo (non ad unità di vendita/confezione) al netto dell'IVA. Il costo unitario offerto dovrà essere inferiore o pari al prezzo indicato nella colonna **"Costo unitario a singolo pezzo in € IVA esclusa (B). Non potrà in alcun caso essere offerto un costo unitario superiore al prezzo indicato nella predetta colonna, pena l'esclusione dalla gara**. Tale prezzo unitario andrà moltiplicato per la quantità di consumo in pezzi stimata dall'Ateneo nella colonna denominata **"Consumo stimato biennale in n. pezzi (A)"** ed il prodotto così ottenuto verrà riportato in automatico nella colonna denominata **"Prezzo complessivo in €, IVA esclusa, in cifre (AXC)"**. La somma degli importi di detta ultima colonna costituisce il valore complessivo dell'offerta che sarà

riportato in calce alla stessa in automatico per quanto riguarda l'importo in cifre e dovrà essere indicato in lettere nell'apposito spazio ivi previsto; in caso di discordanza sarà preso in considerazione il prezzo in cifre.

Nel **"Foglio di calcolo"**, nella colonna **"Formato confezione minima unità di vendita proposto"**, dovrà essere altresì indicato, il numero di unità contenute in una confezione per ciascun prodotto.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità per gli operatori economici di fornire alcuni dei prodotti individuati nella colonna denominata **"Articolo e descrizione del prodotto"** (elencazione identica a quella dell'allegato A) **"Specifiche tecniche e quantità prodotti"**), è facoltà degli stessi di fornire prodotti alternativi compatibili per il tipo di utilizzo:

- con caratteristiche dimensionali non superiori ad una variazione del 5% in eccesso o in difetto;

- con materiali e/o caratteristiche tecniche e qualitative superiori.

Nel caso in cui gli operatori economici dopo aver fatto una valutazione relativa alla possibilità di fornire prodotti alternativi come indicato al punto che precede, non siano in condizioni di poter offrire alcuni dei prodotti, è facoltà delle stesse decidere quali prodotti offrire e quali no.

Nel **"Foglio di calcolo"**, dovranno essere indicati in modo specifico (nell'apposita colonna denominata **"Articoli alternativi e/o compatibili (da indicare con il colore verde)"**) tutti i prodotti in plastica alternativi e comparabili offerti rispetto a quelli indicati nella colonna **"Articolo e descrizione del prodotto"**. Tali articoli dovranno essere inseriti nella colonna a ciò deputata unitamente a tutte le caratteristiche del prodotto offerto al fine di permettere la valutazione sulla compatibilità dello stesso rispetto a quanto richiesto.

Nel **"modello Offerta"**, dovrà essere riportato il **valore complessivo dell'offerta** in cifre e in lettere presente nel foglio di calcolo, in caso di discordanza prevarrà quanto indicato nel foglio di calcolo, per l'importo in cifre.

Nel **"modello Offerta"**, inoltre, dovrà essere indicata una percentuale di sconto che sarà applicata a tutti i prodotti presenti nel catalogo del fornitore ma non compresi nell'elenco di cui all'Allegato A) **"Specifiche tecniche e quantità prodotti"**, di cui i Punti Ordinanti dovessero aver bisogno durante l'arco di vigenza dell'accordo quadro.

A tal fine, entro 10 giorni dall'avvenuta stipula del contratto i fornitori dovranno trasmettere al Rup, il catalogo di tutti i prodotti rientranti nella loro disponibilità nonché i successivi, eventuali aggiornamenti dello stesso, sino alla data di vigenza dell'accordo quadro stesso.

Nel **"modello Offerta"** si dovrà, altresì, specificare anche i costi della sicurezza aziendale riferibili all'affidamento oggetto della presente selezione.

Non saranno ammesse offerte con valore complessivo superiore alla base d'asta.

I prezzi dei singoli prodotti indicati in sede di offerta nel **"Foglio di calcolo"** sono comprensivi di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente capitolato speciale.

L'accordo quadro verrà sottoscritto con i 4 (quattro) operatori che avranno presentato le offerte di valore complessivo più basse (in ordine crescente di prezzo). Nel caso di due o più offerte con identico valore complessivo, verrà effettuata estrazione a sorte.

La graduatoria degli operatori economici verrà effettuata valutando in prima battuta solo le offerte complete (ovvero offerta di tutti i prodotti richiesti nel **"Foglio di calcolo"** (prodotti che corrispondono a quelli dell'all. A **"Specifiche tecniche e quantità prodotti"**), nel

conteggio saranno compresi anche i prodotti alternativi valutati positivamente come compatibili per il tipo di utilizzo) e l'affidamento verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, come già precisato. Nel caso di due o più offerte con identico valore complessivo, verrà effettuata estrazione a sorte.

Successivamente, laddove non siano stati individuati i 4 operatori firmatari dell'accordo quadro, verranno valutate le offerte degli operatori che non sono riusciti ad offrire tutti i prodotti (valutati come già indicato per le offerte complete). La selezione verrà fatta in base al numero di prodotti offerti (ad es. l'operatore che ha indicato 150 prodotti su 1000 dell'all. A) "Specifiche tecniche e quantità prodotti", verrà prima dell'operatore che ha indicato 140 prodotti su 1000). A parità di prodotti verrà posizionato in graduatoria quello che ha offerto il valore complessivo più basso, in caso di parità si procederà mediante estrazione a sorte.

La graduatoria ottenuta varrà ai soli fini di individuare i 4 operatori con i quali stipulare l'accordo quadro, non avrà alcuna validità ai fini dell'affidamento degli ordini.

Nel caso in cui alcuni prodotti siano offerti esclusivamente da un unico fornitore, indipendentemente dal numero di prodotti per cui abbia presentato offerta, si procederà a stipulare l'accordo quadro anche con tale fornitore, in aggiunta ai 4 operatori individuati come sopra descritto.

ART. 22 – AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

A discrezione dei punti ordinanti i singoli appalti specifici verranno affidati nel seguente modo:

1. per i prodotti compresi nell'A) "Specifiche tecniche e quantità prodotti", il Punto Ordinate potrà avvalersi di una delle seguenti opzioni:

1.1 Ai 4 operatori economici con i quali è stato stipulato l'accordo quadro potranno essere direttamente affidate le singole forniture tramite buono d'ordine da trasmettere a mezzo Pec come indicato all'art. 5 del Capitolato speciale. Il Punto Ordinate potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, il miglior prezzo per l'intera fornitura di cui necessita o per sottoinsiemi di essa. Il Punto Ordinate potrà inviare soltanto un buono per l'intera fornitura confrontando il totale del costo della fornitura tra i 4 operatori economici firmatari dell'accordo quadro oppure dividere tale fornitura in distinti buoni contenenti i prezzi più bassi formulati dai 4 operatori economici.

1.2 Richiesta via Pec dai Punti Ordinanti di un rilancio competitivo sull'offerta economica fatta in sede di selezione riferita ad un sottoinsieme di prodotti e per quantità definite. Tutti gli altri elementi della fornitura rimarranno invariati. Per poter essere accettato il rilancio dovrà prevedere condizioni pari o migliori rispetto a quelle contenute nell'accordo quadro. Le condizioni migliorative varranno solo per la specifica fornitura oggetto di rilancio. Il rilancio dovrà essere inoltrato come reply alla Pec di richiesta entro 3 giorni lavorativi o diversa maggiore scadenza stabilita dal Punto Ordinate. Nel caso in cui il rilancio competitivo non dovesse sortire miglioramenti delle offerte, il Punto Ordinate potrà abbandonare l'opzione 1.2 e usare l'opzione 1.1.

2. per i prodotti non compresi nell'A) "Specifiche tecniche e quantità prodotti", il Punto Ordinate potrà avvalersi della seguente opzione: confronto tra i prezzi di listino degli operatori economici firmatari dell'accordo quadro al netto della percentuale di sconto

risultante dal modello offerta. Il Punto Ordinante potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, il miglior prezzo dell'intera fornitura di cui necessita o per sottoinsiemi di essa.

Tutti i rilanci competitivi dovranno essere inviati in allegato al reply della Pec di richiesta in formato MSword, MSEexcel o PDF protetti da password che ne impediscano la lettura. Tale password dovrà essere comunicata con secondo reply entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione dei rilanci. In assenza di comunicazione della password entro tale termine il rilancio si considererà come non effettuato.

Si ricorda che l'offerta economica, presentata in sede di selezione degli operatori economici per la sottoscrizione dell'accordo quadro, non è modificabile se non in sede di rilancio competitivo.

In via residuale, la singola fornitura (appalto specifico) sarà richiesta tramite buono d'ordine da trasmettere a mezzo Pec come indicato all'art. 5 del Capitolato speciale, al fornitore che pur non avendo offerto il prezzo più basso, dispone di uno o più prodotti (compresi o non nell'A "Specifiche tecniche e quantità prodotti"), ritenuti **"infungibili"** dalla Struttura interessata (per esigenze di continuità della ricerca, per specifiche esigenze tecniche ...), previa determinazione debitamente motivata della stessa, senza che gli altri operatori economici possano sollevare eccezioni di alcun tipo.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Cristina Mencolini

